

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 1141**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZOSO, ZUECH, MALVESTIO, GOTTARDO, MENEGHETTI,  
ZAMBON, PELLIZZARI***Presentata il 12 dicembre 1979*

Modifica dell'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10,  
concernente norme per la edificabilità dei suoli

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante norme per la edificabilità dei suoli, prescrive che i proventi delle concessioni ad edificare e delle sanzioni previste dalla legge stessa siano versati in un conto corrente vincolato presso la tesoreria del comune.

Sui conti correnti predetti viene corrisposto al comune un interesse nella misura stabilita dalle condizioni e norme per le operazioni ed i servizi di banca previste dall'accordo interbancario, seguendo le variazioni.

Nello stesso tempo è notorio come i comuni, nella stragrande maggioranza dei casi, siano contemporaneamente costretti a ricorrere ad anticipazioni di tesoreria

per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, delle spese consortili, per tutte le uscite di competenza stanziata nel bilancio di previsione approvato dall'autorità tutoria e fino a un importo massimo pari a tre dodicesimi delle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio in entrata.

Sulle anticipazioni predette il tesoriere ha diritto al pagamento degli interessi nella misura fissata per il tasso primario del momento, oltre al diritto di commissione.

Il divario tra il tasso di interesse percepito dal comune sul deposito in conto corrente di cui all'articolo 12 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10, e il tasso di interesse che il comune deve pagare

alla banca per le anticipazioni di tesoreria, cioè per i frequenti scoperti di cassa, è notevole e si risolve in un onere inutile che grava sulle disponibilità finanziarie dei comuni, con beneficio quasi esclusivo degli istituti bancari che svolgono il servizio di tesoreria.

A ciò si aggiunga che i proventi delle concessioni e delle sanzioni sono rilevanti, specie nei comuni in fase di accelerato sviluppo urbanistico, proprio quei comuni che, per la correlata intensa dinamica socio-economica, hanno maggiormente biso-

gno, per far fronte alle sempre nuove esigenze, di ricorrere ad anticipazioni di tesoreria.

Se i proventi delle concessioni e delle sanzioni fossero versati direttamente nel conto del comune, anziché su conto corrente separato, è evidente che diminuirebbe per il comune l'onere degli interessi sulle deficienze di cassa.

Pertanto, nell'interesse delle Amministrazioni comunali, è necessario modificare l'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nel senso sopra prospettato.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

L'articolo 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sostituito dal seguente:

« I proventi delle concessioni e delle sanzioni di cui agli articoli 15 e 18 sono versati in apposito fondo previsto alle partite di giro del bilancio comunale e sono vincolati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, nonché all'acquisizione di aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali di cui al successivo articolo 13 ».